




0033102-05/08/2019-SCCLA-Y31PREV-I



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Consigliere**

**Maria Teresa Polverino**

MTQu

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del servizio nazionale della protezione civile e s.m.e.i. e in particolare l'articolo 5, comma 3;
- VISTA** la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica ed in particolare l'articolo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'articolo 107, comma 1, lettera c);
- VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile;
- VISTO** il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;
- VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'articolo 10;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'articolo 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che a partire dall'anno 2014 la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 160 nel quale si è stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'articolo 32-*bis* del citato decreto-legge n. 269 del 2003;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
- VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 settembre 2005 recante "Norme tecniche per le costruzioni";
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011 n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché ripartite su base regionale le risorse relative alle annualità 2014 e 2015;
- VISTO l'articolo 1, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione composta da due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e presieduta dal Direttore per gli interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze presentate dalle Regioni competenti e di individuare gli interventi ammessi al finanziamento;
- VISTO l'articolo 4 del predetto dPCM del 12 ottobre 2015, con il quale è stato stabilito che le Regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale il piano degli interventi entro il 30 novembre 2015;
- VISTO altresì, l'articolo 6 del predetto dPCM del 12 ottobre 2015, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle Regioni, previa istruttoria della Commissione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, e sono definiti i termini per la progettazione e per l'aggiudicazione dei lavori, nonché le modalità di rendicontazione e di eventuale revoca del finanziamento in caso di inadempienza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943, con il quale sono stati approvati gli interventi rientranti nella programmazione 2014-2015, così come individuati dalle singole Regioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, con il quale sono stati autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione 2014-2015;
- DATO ATTO che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non può eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi;
- DATO ATTO che l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 conferma il medesimo termine di due anni dall'aggiudicazione dei lavori per il completamento degli stessi;



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e l'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43 prevedono che il mancato rispetto del termine di durata dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento;

DATO ATTO che, a seguito delle ordinarie attività di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti ministeriali, è emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare la predetta data dei due anni per il completamento dei lavori di edilizia scolastica;

RITENUTO necessario garantire l'interesse pubblico al completamento degli interventi di adeguamento alla normativa antisismica al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze in capo agli enti locali derivanti da una revoca del finanziamento;

### DECRETA

#### Articolo 1

*(Proroga del termine di durata dei lavori)*

1. Il termine per il completamento dei lavori, autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 dicembre 2015, n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, e attualmente in corso di esecuzione, è fissato in un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 è causa di revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì **19 LUG. 2019**

IL MINISTRO  
Prof. Marco Buscatti